

**VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO PER L'ACCESSO AL
FONDO DI SOLIDARIETA'**

In Milano, in data 3 maggio 2017,

la Deutsche Bank S.p.A., anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Deutsche Bank in Italia (di seguito la “Banca”)

e

le Delegazioni Sindacali di Gruppo

FABI
FIRST-CISL
FISAC-CGIL
UIL CA
UNISIN

(di seguito le “OO.SS.”)

che sottoscrivono il presente accordo anche relativamente alla categoria dei dirigenti

premesso che:

in data 3 maggio 2017, ad esito della procedura sindacale avviata dalla Banca con l'informativa del 22 febbraio 2017, è stato sottoscritto il “Verbale di accordo ex artt. 17, 19, 20 e 21 del CCNL 31.3.2015”, con il quale le parti hanno definito le soluzioni per la gestione delle ricadute sui livelli occupazionali e delle altre ricadute sulle condizioni di lavoro del personale interessato rivenienti dalla realizzazione degli interventi di riorganizzazione previsti dalla Banca

si conviene quanto segue:

1. Al Personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del DI 83486/2014 verranno riconosciute le seguenti condizioni economiche integrative, in aggiunta a quanto previsto nell'accordo citato in premessa:
 - a) quale incentivazione all'esodo e ad integrazione del TFR:
 - un importo pari al 5,50% della retribuzione annua lorda (RAL). Detto importo,

verrà calcolato per i mesi intercorrenti fra la data di accesso al Fondo di Solidarietà e la data di maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO secondo le norme attualmente in vigore e sarà erogato in unica soluzione unitamente alle spettanze di fine rapporto; in alternativa, a richiesta dell'interessato, verrà riconosciuto – a parità di costo per l'azienda – un contributo da versare al Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank sulla propria posizione individuale;

- un ulteriore importo in cifra fissa pari a € 1.550;
- b) applicazione, a decorrere dalla data di accesso al Fondo di Solidarietà, delle agevolazioni bancarie in vigore per il personale in quiescenza, con mantenimento dei mutui in essere alle condizioni del personale in servizio, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo;
- c) riconoscimento del premio di anzianità di cui all'art 28 del CIA 25.11.2005 relativo al raggiungimento di 25 anni ovvero di 35/40 anni di effettivo servizio nel Gruppo Deutsche Bank SpA qualora il suddetto diritto maturasse nel periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà;
- d) mantenimento dell'assistenza sanitaria tramite polizza assicurativa per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, con costo interamente a carico dell'azienda e con le stesse prestazioni previste per il personale in servizio;
- e) riconoscimento di due annualità lorde (calcolate sulla base dell'ultima RAL percepita) in caso di morte, anche se dovuta a infortunio, qualora la stessa dovesse avvenire durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario.
- f) riconoscimento per tutto il periodo di erogazione dell'assegno straordinario, delle provvidenze di cui all'art. 15 ultimo comma e dell'art. 16 del CIA 25.11.2005, nelle misure fissate dall'Accordo di Rinnovo 8.3.2011;
- g) mantenimento, a carico del “Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A.”, delle spese amministrative per la gestione del Fondo di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), fino alla maturazione dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione AGO.

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA

A richiesta delle OO.SS. la Banca conferma che nei confronti del personale di cui al punto 1 che precede con contratto di lavoro a part-time, verrà dato accoglimento alle domande di ripristino/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal mese

precedente a quello di accesso al Fondo di Solidarietà.

2. Al Personale in possesso dei requisiti per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà che optasse per l'erogazione in un'unica soluzione verranno applicate le seguenti condizioni:
 - a) corresponsione di un incentivo all'esodo, sotto forma di integrazione al TFR, pari al 90% di una mensilità per ogni mese di possibile godimento delle prestazioni del Fondo, con un minimo di 4. Per tale categoria di Personale la fruibilità dell'incentivo resterà subordinata ai criteri previsti per l'accesso al Fondo di Solidarietà;
 - b) qualora il suddetto Personale svolga attività di carattere commerciale, l'erogazione dell'incentivazione sarà subordinata alla sottoscrizione di apposito patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 del Cod. Civ., se non già in vigore, con durata di un anno. A fronte della sottoscrizione del suddetto patto la Banca erogherà un importo pari al 10% della retribuzione annua lorda.
3. Ai fini del presente accordo per retribuzione annua lorda (RAL) si intende quella percepita dal lavoratore alla data della cessazione del rapporto di lavoro, calcolata sulla base degli elementi fissi corrisposti su base mensile (escluse le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, nonché il corrispettivo per il patto di non concorrenza).
Per mensilità si intende un dodicesimo della suddetta annualità.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN